

T.A.R. Puglia sez. II, 30/07/2020, n. 1051

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2019, proposto da (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della salute, non costituito in giudizio;

per lâ??esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. (omissis) del Tribunale di Trani â?? Sezione Lavoro che cosÃ¬ provvedeva:

â??accoglie la domanda

â?? dichiara che la Sig.ra (omissis) (omissis), in qualitÃ di erede del *de cuius* (omissis) (omissis), ha diritto a ricevere lâ??assegno *una tantum* di cui allâ??articolo 2 â?? comma 3 â?? della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e, per lâ??effetto,

â?? condanna il Ministero della Salute, in persone del Ministro *pro tempore*, a corrispondere Sig.ra (omissis) (omissis), in qualitÃ di erede del *de cuius* (omissis) (omissis) e per quanto di ragione, lâ??assegno *una tantum* di cui allâ??articolo 2 â?? comma 3 â?? della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, oltre accessori di leggeâ?;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lâ??art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 il dott. (omissis);

Lâ??udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dallâ??art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui allâ??allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio

di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.

Si dà atto a verbale della presenza dell'avv. (*omissis*), a seguito del deposito di note di udienza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, meglio indicata in epigrafe.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della salute ed è decorso infruttuosamente altresì l'ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, non risulta l'adempimento al giudicato.

Con ordinanza collegiale n. 866 del 18 giugno 2020 questo T.A.R. invitava le parti a presentare, entro venti giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, memorie in ordine alla questione dell'ammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente prodotto copia della ricevuta di avvenuta consegna della PEC di notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.

Successivamente la ricorrente produceva la copia della suddetta ricevuta.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l'accoglimento del ricorso; va quindi ordinato al Ministero della salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, dunque, di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della salute, infine, il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario *ad acta*, il responsabile della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff. 4 Indennizzi ex L. 210/1992), con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all'integrale esecuzione della menzionata sentenza, in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell'inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

La domanda diretta alla fissazione di un'ulteriore somma a carico dell'Amministrazione nel caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato dev'essere anch'essa accolta.

La Sezione si era orientata in senso opposto in considerazione dell'attuale stato della finanza pubblica.

Si ritiene per² di dover adeguare le decisioni in materia di ottemperanza a condanne del giudice civile nei confronti del Ministero della salute, a seguito del riconoscimento dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 giugno 2014, n. 15.

Con tale pronuncia si è innanzitutto chiarito che l'istituto opera per tutte le decisioni di condanna adottate dal giudice amministrativo ex art. 112 del codice del processo amministrativo, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

Si è sottolineato, poi, in particolare, che, in tale contesto, la penalità di mora, assumendo una marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta, si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio di ottemperanza (p. 6.3.). Essa in definitiva svolge una funzione deterrente e general-preventiva e dunque si assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria (p. 6.5.); ciò esclude il rischio di duplicazione di risarcimenti, con correlativa locupletazione del creditore e depauperamento del debitore. Invero, trattandosi di una pena, e non di un risarcimento, non viene in rilievo un'inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l'aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria.

Di conseguenza, l'Adunanza Plenaria ha precisato che le peculiari condizioni del debitore pubblico non possono comportare un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma giocano il ruolo di fattori da considerare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonch  al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo (p. 6.5.1.).

In concreto, il Ministero della salute rappresenta un'Amministrazione significativamente inadempiente in quanto risulta quella pi  frequentemente evocata in giudizio dinanzi a questo Tribunale con i ricorsi in ottemperanza della suddetta specie. In effetti, tale inadempimento persiste in modo sistematico, pur essendo il diritto degli istanti gi  definitivamente riconosciuto dal giudice civile (con relativa condanna esecutiva) e non essendo quindi facilmente rintracciabili ragioni di opposizione nel merito.

In questa situazione, in cui l'esito delle azioni proposte appare sostanzialmente scontato, lo stesso instaurarsi del contenzioso produce ulteriori aggravii di costo certi, costituiti dalle spese spettanti ai difensori, e, in generale, da un non ottimale impiego delle risorse della Giustizia

amministrativa.

In ogni caso, neppure possono addursi difficoltà di tipo contabile, poiché l'Amministrazione, obbligata in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo.

Di conseguenza, deve ritenersi che, nella fattispecie, la Sezione possa fissare la somma di denaro dovuta dal resistente Ministero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, dovendosi escludere, per i motivi sovraesposti, l'iniquità della pena o la presenza di altre ragioni ostative.

A norma dell'art. 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, come integrato dall'art. 1, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo, dunque, il Collegio determina, quale pena di mora, la somma di € 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo, decorrente dal giorno della scadenza del termine per l'esecuzione spontanea stabilito nella presente sentenza di ottemperanza. Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Al proposito, non è superfluo aggiungere che tale quantificazione non può che discostarsi dall'indicazione contenuta nell'ultima parte del novellato articolo 114, quarto comma, lettera e) (detta pena non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali), poiché un tasso annuale dello 0,05% non può evidentemente svolgere alcuna funzione coercitivo-sanzionatoria, finendo tale criterio di liquidazione per frustrare la stessa finalità della norma.

Si dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, stante la sopraddeffa inottemperanza, peraltro reiterata in fattispecie simili.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione le spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della salute, in persona del Ministro *p.t.*, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 400,00

(quattrocento/00), oltre I.V.A., C.P.I. e spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito e per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Si dà atto che i Magistrati componenti il collegio e il Segretario d'udienza sono a conoscenza del Documento informativo ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobili, anche nel suo contenuto.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 e 21 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Campi meta

Massima : *L'inadempienza reiterata del Ministero della Salute nel corrispondere quanto dovuto in base a sentenze esecutive, comporta non solo l'ordine di adempimento tramite commissario ad acta, ma anche una penalit  di mora, al fine di garantire l'effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie e dissuadere future omissioni.*

Supporto Alla Lettura :

ASTREINTE

L'astreinte (o penalit  di mora),   un istituto che prevede l'applicazione di una penale a danno del debitore che violi una condanna all'adempimento.

Si tratta di un istituto dell'ordinamento francese che trova posto anche nel diritto italiano con l'art. 614 bis c.p.c.. Tecnicamente viene vista come una *misura di coercizione indiretta*, concretamente consiste in una sorta di *penale*, imposta dal giudice, che il debitore dovr  pagare in caso di inosservanza o ritardo nell'adempimento per il quale   stato condannato.

L'art. 614 c.p.c. prevede che l'istituto dell'astreinte si applichi con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili, di non fare e anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio. Inoltre dispone che tale istituto possa essere concesso dal giudice solo su richiesta di parte e se il provvedimento non risulti manifestamente iniquo nel caso concreto.

Caratteristica di questo istituto   che rappresenta *titolo esecutivo*, e quindi al verificarsi dell'inadempimento o del ritardo, il creditore potr  subito iniziare un'azione esecutiva ai danni del debitore, notificandogli un atto di precetto, senza necessit  di un provvedimento che accerti l'effettiva sussistenza del ritardo o dell'inadempimento. Sar  eventualmente il debitore, tramite opposizione all'esecuzione, a dover dimostrare l'avvenuto adempimento. Il giudice nel fissare la somma da pagare deve tenere conto di diversi parametri:

  valore della causa;

  natura della prestazione e del danno;

  condizioni patrimoniali delle parti;

  altre circostanze utili.

Anche nell'ambito del diritto amministrativo   presente un istituto riconducibile all'astreinte, infatti l'art. 114 c.p.a. prevede che, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento di una penalit  di mora nel caso in cui non provveda all'esecuzione del giudicato.